



DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 23 ottobre 2013 – del comma 4 dell'articolo 10 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1120

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Disposizioni in materia di pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» è sostituita dalla seguente: «premi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico».